

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI

Mogadiscio, 1° dicembre 1955

N. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 21 rep. in data 14 novembre 1955: *Abrogazione delle Ordinanze n. 54 del 14 agosto 1950 e n. 19 del 25 ottobre 1951 riguardanti le disposizioni per la difesa dell'ufficio nei giudizi penali.* pag. 857

1955:

DECRETI

DECRETO n. 214 rep. in data 25 ottobre 1955: *Nomine a Qadi.* 857

DECRETO n. 215 rep. in data 26 novembre 1955: *Norme per l'elezione dei rappresentanti delle comunità minori in seno al Consiglio Territoriale.* 858

DECRETO n. 216 rep. in data 1° dicembre 1955: *Fissazione della data della votazione per la elezione del Consiglio Territoriale e per la convocazione dell'Assemblea elettiva.* 863

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto n. 2357 del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del citato decreto;

OMESSO il parere del Consiglio Territoriale stante la necessità e l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela

Delibera e promulga la seguente

Ordinanza:

Art. 1.

Le ordinanze n. 54 del 14 agosto 1950 e n. 19 del 25 ottobre 1951 sono abrogate.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 14 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

DECRETO n. 214 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del succitato decreto;

VISTO il bando di concorso a 10 posti di Qadi, pubblicato nel Bol-

lettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia del 24 novembre 1954, n. 154 di rep.;

VISTO il D.A. n. 186 rep. del 30 agosto — registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti — Reg. 11 — foglio 120 in data 5 settembre 1955 col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1955 i seguenti candidati, risultati vincitori nel concorso di cui alle premesse, sono nominati Qadi con lo stipendio mensile lordo di So. 275 mensili.

- 1° Scek Osman Scek Ali
- 2° Hussen Farah Hiloule
- 3° Scek Mohamed Scek Ali
- 4° Scek Ibrahim Abiker Scego
- 5° Scek Ibrahim Ahmed Raghe
- 6° Scek Muktar Mohamed Hussen
- 7° Scek Nur Ali Osman Mohamed
- 8° Scek Ali Abdullahi Ali
- 9° Scek Ali Mohamed Hassan

Mogadiscio, li 25 ottobre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 24.

Mogadiscio, li 5 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 215 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del succitato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTA l'Ord. n. 6 di rep. in data 31 marzo 1955, relativa all'elezione del Consiglio Territoriale;

VISTO l'art. 4 della su citata Ordinanza che stabilisce che i rappresentanti delle comunità etniche minori in seno alla futura Assemblée elettiva vengano eletti dalle rispettive comunità, secondo le norme che l'Amministratore stabilirà con suo apposito decreto;

VISTO il decreto n. 93 del 27 maggio 1955, col quale è stato dato inizio alla suddetta elezione del Consiglio Territoriale;

RITENUTO di dover provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal su citato art. 4 dell'Ordinanza n. 6;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti delle comunità minori in seno al Consiglio Territoriale, di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955, vengono eletti da Comitati Elettorali delle rispettive comunità, con voto libero, diretto e segreto attribuito a liste di candidati.

Ogni comunità provvede a designare i propri candidati e ad eleggere i membri del proprio Comitato Elettorale a mezzo di adunanze dei suoi appartenenti, nei modi indicati negli articoli che seguono.

Art. 2.

Hanno diritto di partecipare alle adunanze di cui al precedente articolo gli appartenenti alle suddette comunità che abbiano la residenza definitiva nel Territorio da almeno un anno e che abbiano compiuto gli anni 21.

Art. 3.

Sono eleggibili a Consiglieri Territoriali gli appartenenti alle comunità etniche minori che abbiano la residenza definitiva nel Territorio da almeno un anno, che sappiano leggere e scrivere in arabo o in italiano e che abbiano compiuto gli anni 25.

Non sono eleggibili i militari e i militarizzati.

Art. 4.

Le adunanze delle comunità etniche minori verranno tenute nei seguenti centri urbani e in esse verranno designati i candidati ed eletti i membri dei Comitati Elettorali, nei numeri a fianco di ciascun centro indicati:

COMUNITA' ARABA

Mogadiscio	n. 7 candidati;	n. 14 Membri Comitato Elettorale
Merca	n. 3 candidati;	n. 6 Membri Comitato Elettorale
Afgoi	n. 1 candidati;	n. 2 Membri Comitato Elettorale
Villabruzzi	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale
Chisimaio	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale
Margherita	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale
Gelib	n. 1 candidati;	n. 2 Membri Comitato Elettorale
Baidoa	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale

COMUNITA' ITALIANA

Mogadiscio	n. 8 candidati;	n. 16 Membri Comitato Elettorale
Merca	n. 5 candidati;	n. 10 Membri Comitato Elettorale
Afgoi	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale
Villabruzzi	n. 3 candidati;	n. 6 Membri Comitato Elettorale
Chisimaio	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale

COMUNITA' INDIANA

Mogadiscio	n. 3 candidati;	n. 6 Membri Comitato Elettorale
Chisimaio	n. 2 candidati;	n. 4 Membri Comitato Elettorale

COMUNITA' PAKISTANA

Mogadiscio	n. 4 candidati;	n. 8 Membri Comitato Elettorale
Merca	n. 1 candidati;	n. 2 Membri Comitato Elettorale

Art. 5.

Le adunanze di ogni singola comunità vengono tenute nello stesso giorno, in tutto il Territorio.

La data di convocazione delle adunanze è fissata, per ogni comunità, dall'Amministratore e portata a conoscenza della comunità interessata a mezzo di avviso da pubblicarsi almeno 20 giorni prima della suddetta data.

Alle adunanze delle comunità etniche minori possono partecipare tutti gli appartenenti alle comunità stesse, qualunque sia il luogo della loro residenza nel Territorio.

Art. 6.

Ogni adunanza è presieduta e diretta da un Comitato Direttivo composto da 3 a 5 membri, scelti fra le persone più rappresentative e influenti della rispettiva comunità e nominati, su proposta dei Capi dei Distretti competenti, dai rispettivi Capi delle Regioni.

I Comitati Direttivi decidono, nella loro competenza, a maggioranza ed in via definitiva. Essi sono inoltre competenti ad accertare che i presenti alle adunanze abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4.

Ad ogni adunanza presenzia, in veste di osservatore, il Capo del Distretto, o altro funzionario dell'Amministrazione designato dalla Direzione Affari Interni.

Art. 7.

In ogni adunanza la designazione dei candidati e la elezione dei membri del Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, verranno effettuate con quella procedura che l'adunanza stessa deciderà a maggioranza.

L'adunanza è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8.

Di ogni adunanza verrà compilato, a cura del rispettivo Comitato, processo verbale in triplice copia, nel quale dovranno essere indicati il numero dei presenti all'adunanza e le complete generalità dei candidati designati e dei membri del Comitato Elettorale eletti.

Una copia del verbale viene trasmessa al Capo della Regione entro la cui circoscrizione è stata tenuta l'adunanza che la pubblicherà per tre giorni nell'Albo della Regione stessa. Entro 3 giorni dalla sua

denza della pubblicazione è ammesso ricorso al Giudice Regionale, contro le decisioni del quale è ammesso, entro 3 giorni, ricorso al Giudice della Somalia, che decide inappellabilmente.

Altra copia del verbale viene trasmessa alla Direzione Affari Interni a cura dell'osservatore dell'Amministrazione, che la correderà di una sua relazione sullo svolgimento dei lavori dell'adunanza.

La terza copia viene inviata al Capo del Distretto competente, che la conserverà agli atti del suo Ufficio, a disposizione degli appartenenti alla comunità interessata che desiderassero prenderne visione.

La Direzione Affari Interni provvederà, in base ai verbali ricevuti, a compilare e pubblicare per ogni comunità una lista riepilogativa di tutti i candidati designati e di tutti i membri del Comitato Elettorale eletti.

Art. 9.

La votazione per la elezione dei Consiglieri Territoriali rappresentanti le comunità minori verrà effettuata in Mogadiscio dai Comitati Elettorali eletti come specificato nei precedenti articoli, nei giorni che verranno stabiliti dall'Amministratore.

Ogni Comitato Elettorale, prima di procedere alla votazione, elegge a maggioranza il proprio Ufficio Elettorale, composto di un Presidente e di due Scrutatori.

Il Presidente chiama uno dei presenti all'adunanza a svolgere le funzioni di Segretario dell'Ufficio.

Presso l'Ufficio di ogni Comitato Elettorale sarà presente, in veste di osservatore, un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Direzione Affari Interni.

Art. 10.

La votazione sarà effettuata a mezzo di schede fornite dalla Direzione Affari Interni, entro apposita cabina che assicuri la segretezza del voto.

Ogni membro del Comitato Elettorale, inclusi i membri dell'Ufficio, può dare un solo voto, iscrivendo nell'interno della scheda, in arabo o in italiano, il nome di un candidato soltanto.

La scheda è nulla quando:

- non sia quella prescritta;
- presenti scrittura che non sia il nome del candidato, o contenga altri segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;
- quando il nome del candidato sia scritto in lingua diversa dall'arabo o italiano;
- quando non esprima il voto per nessun candidato o lo esprima per più di uno.

Art. 11.

Le operazioni di votazione e di scrutinio sono rispettivamente dirette ed effettuate dall'Ufficio Elettorale, che decide in via definitiva sulla validità e nullità delle schede e, in via provvisoria, su tutti gli

incidenti che potessero sorgere durante le operazioni elettorali.

Per decidere sulle schede occorre la concordanza dei pareri dei componenti l'Ufficio Elettorale. In caso di diversità di opinioni, la scheda viene dichiarata contestata e su essa deciderà il Giudice Regionale del Benadir.

Di tutte le operazioni elettorali viene compilato processo verbale in duplice esemplare, che va sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori.

Un esemplare del verbale viene trasmesso al Giudice Regionale del Benadir unitamente alle schede valide, nulle e contestate e a copia della lista dei candidati e dei membri del Comitato Elettorale, autenticata dalla Direzione Affari Interni.

Altro esemplare del verbale viene trasmesso alla Direzione Affari Interni, che lo terrà a disposizione di coloro che desiderassero prenderne visione.

Art. 12.

Il Giudice Regionale del Benadir, dopo aver deciso sulle schede contestate, stabilisce la graduatoria dei candidati e determina quali sono i candidati che, avendo riportato il maggior numero di voti, sono risultati eletti Consiglieri Territoriali.

In caso di parità di voti si considera eletto il candidato più anziano.

La proclamazione degli eletti verrà fatta secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della su citata Ordinanza n. 6.

Qualora la proclamazione di un eletto sia competenza di un Giudice Regionale che non sia quello del Benadir, il medesimo vi provvederà su comunicazione di quest'ultimo.

Art. 13.

Di tutte le operazioni di cui al precedente art. 12, il Giudice Regionale rediga verbale in triplice esemplare: uno da inviarsi al Giudice della Somalia unitamente a tutti i documenti e carteggio relativi, uno alla Direzione Affari Interni ed uno da conservarsi agli atti del proprio Ufficio.

Alla elezione dei Consiglieri Territoriali rappresentanti le comunità minori si applica il disposto di cui all'art. 66 della su citata Ordinanza n. 6.

Art. 14.

Ai membri dei Comitati Elettorali che non risiedono in Mogadiscio compete il rimborso delle spese di viaggio, in quella misura che l'Amministrazione riterrà equa.

Art. 15.

Le spese che deriveranno dall'applicazione del presente decreto graveranno sul Cap. 25 del bilancio di previsione per l'esercizio 1955,

per la parte attinente all'esercizio in corso, e sul corrispondente Cap. 27 per l'esercizio 1956, per la parte attinente a detto esercizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto nel presente Decreto si farà ricorso, in quanto applicabili, alle norme della su citata Ordinanza n. 6.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 26 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 90.

Mogadiscio, li 28 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 216 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 6 di rep. in data 31 marzo 1955, relativa alla elezione del Consiglio Territoriale;

VISTI gli art. 19 e 81 della su citata ordinanza;

CONSIDERATA l'opportunità di dare corso alla suddetta elezione;

RITENUTO necessario, allo scopo di cui sopra, di fissare la data della votazione;

Decreta:

Art. 1.

La votazione per la elezione del Consiglio Territoriale, di cui alla Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955, avrà luogo in tutto il Territorio il giorno 29 febbraio 1956.

Art. 2.

La prima riunione dell'Assemblea elettiva è fissata per il giorno 30 aprile 1956.

Art. 3.

Il Consiglio Territoriale attualmente in carica è sciolto in data 31 gennaio 1956.

Art. 4.

Le spese che deriveranno dall'applicazione della su citata Ordinanza graveranno sul Capitolo 25 del bilancio di previsione per l'esercizio 1955 per la parte attinente all'esercizio in corso, e sul corrispondente Capitolo 27 per l'esercizio 1956 per la parte attinente a detto esercizio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 1° dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 91.

Mogadiscio, li 1° dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.